SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 133**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 maggio 1988, n. 186.

Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana

1. È istituita l'Agenzia spaziale italiana (ASI), di seguito anche denominata Agenzia.

2. L'ASI ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma; è sottoposta alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. L'ASI succede nei rapporti relativi alle attività svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sulla base delle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la gestione del Piano spaziale nazionale, ad eccezione dei rapporti di lavoro per i quali si applicano le norme di cui all'articolo 19.

4. Sono trasferiti all'ASI gli impianti e le strutture del CNR per l'espletamento dei compiti ad esso precedentemente affidati dal CIPE in materia spaziale.

5. Gli atti compiuti dall'ASI per l'attuazione dei suoi compiti istituzionali sono disciplinati dalle norme di diritto privato.

Art. 2.

Compiti

1. L'ASI ha il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi anche al fine della qualificazione e della competitività dell'industria spaziale nazionale, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri di ordine generale deliberati dal CIPE.

2. L'ASI provvede alla elaborazione ed alla attuazione del Piano spaziale nazionale articolato su programmi e progetti di interesse scientifico ed applicativo, armonizzati nel quadro di riferimento europeo e mondiale. A tale scopo l'ASI:

a) gestisce direttamente i programmi nazionali e internazionali tenendo conto delle capacità maturate nei settori delle tecnologie e dei sistemi spaziali, della competitività e della potenzialità di sviluppo delle aziende industriali pubbliche e private che operano avvalendosi di finanziamenti pubblici per il settore spaziale;

b) cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, gli interessi nazionali, scientifici ed industriali, per quanto concerne la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA) assicurando l'acquisizione di commesse adeguate alle contribuzioni versate alla stessa ESA e garantendo anche l'armonizzazione e la compatibilità delle attività nazionali con quelle affidate all'industria nazionale dall'ESA al fine di evitare sovrapposizione e duplicazione di interventi;

c) partecipa a programmi od imprese spaziali in collaborazione con organismi di altri Paesi mediante accordi bilaterali o multilaterali, previa autorizzazione concessa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

d) stabilisce, previa autorizzazione concessa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, relazioni con organismi spaziali di altri Paesi e internazionali per determinare obiettivi e attività specifiche di collaborazione e per verificare la validità scientifica, tecnologica ed economica e la complementarità delle attività sviluppate nel Piano spaziale nazionale, nel contesto di programmi internazionali e di altri Paesi. Assicura al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica le necessarie collaborazioni, anche attraverso la designazione di proprio personale altamente qualificato, nell'attuazione dei programmi europei e internazionali al fine di favorire le valutazioni riguardo agli indirizzi generali di politica spaziale nazionale e all'interesse italiano alla partecipazione in programmi spaziali internazionali;

e) affida — mediante contratti — studi, ricerche, progettazioni e realizzazioni di programmi spaziali ad enti ed imprese industriali che abbiano esperienza e capacità nel settore, ad università nonché a società, istituti ed enti di ricerca. L'ASI è proprietaria dei prodotti intellettuali e materiali derivanti dai progetti e dai contratti finanziati e può consentire l'utilizzazione e la commercializzazione di tali prodotti dietro versamento di una quota del costo, da stabilire in apposite convenzioni;

f) effettua studi, valutazioni e verifiche tecniche ed economiche per la predisposizione e l'attuazione dei progetti esecutivi. A tal fine le amministrazioni, gli enti e le imprese interessate dovranno fornire all'ASI le informazioni concernenti i propri piani di attività, investimento e sviluppo, con le analisi dei relativi costi, in ordine ai programmi ai quali partecipano;

g) può partecipare, in via minoritaria, previa autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, a consorzi

industriali o misti con la partecipazione di enti pubblici costituiti anche in società con idonee capacità finanziarie o a società od imprese internazionali o straniere per la promozione del mercato di sistemi e servizi spaziali nonché per attività di ricerca e sviluppo, realizzazione e commercializzazione di tecnologie e prodotti tecnologici di interesse spaziale. La partecipazione può avvenire mediante conferimento di capitali, di tecnologie, di diritti di proprietà intellettuale ed industriale, di personale specializzato nonché di servizi di assistenza tecnica;

h) può stipulare con enti ed imprese accordi di collaborazione e può mettere a disposizione competenze, conoscenze, servizi e licenze su brevetti;

i) promuove le realizzazione e la gestione di servizi tecnologici nazionali connessi con i programmi spaziali;

l) promuove la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività spaziali; svolge, stipulando apposite convenzioni, attività di consulenza ed assistenza tecnica ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché ad aziende pubbliche e private per l'utilizzazione scientifica ed applicativa delle tecnologie spaziali, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale anche al fine di assicurare congrue prospettive di mercato e ritorni industriali, diretti ed indiretti, adeguati agli investimenti effettuati;

m) promuove la formazione di specialisti nel campo delle tecnologie spaziali e delle loro applicazioni e ne favorisce la utilizzazione, secondo le esigenze dei programmi previsti.

Art. 3.

Comitati consultivi

1. È costituito un comitato scientifico composto di dodici membri, esperti nel settore delle attività spaziali, designati dal CNR, da università e da altre istituzioni scientifiche, con il compito di presentare al consiglio di amministrazione dell'ASI le proposte in ordine alle attività di ricerca scientifica previste all'articolo 4, comma 4. Su tali proposte delibera il consiglio di amministrazione: in caso di mancato accoglimento il comitato scientifico formula nuove proposte. Il comitato scientifico assolve inoltre compiti di alta consulenza, di valutazione dei programmi, di elaborazione di pareri specifici richiesti dal presidente dell'Agenzia con riferimento alle attività complessive dell'ASI, nonché alla formulazione di proposte in materia di iniziative scientifiche in relazione a quanto indicato nell'articolo 2, comma 2, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*. Possono essere invitati a riferire di volta in volta, su problemi specifici, esperti di settori disciplinari non presenti nel comitato scientifico.

2. È costituito un comitato tecnologico per esprimere pareri sui programmi applicativi, composto di dodici membri di specifica qualificazione, la cui scelta deve assicurare una adeguata rappresentanza dei diversi soggetti interessati ai programmi ed alla promozione industriale del settore.

3. I comitati di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ASI ed eleggono il rispettivo presidente.

4. I membri dei comitati durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 4.

Piano spaziale nazionale

1. L'Agenzia predispone il Piano spaziale nazionale a partire dalla scadenza del Piano 1984-1988.

2. Il Piano ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato annualmente in conformità ai contenuti della relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*.

3. Il Piano, redatto in conformità ai criteri di ordine generale deliberati dal CIPE, contiene anche la indicazione delle attività che l'ASI prevede di sviluppare nello svolgimento dei compiti indicati all'articolo 2 e del presumibile fabbisogno finanziario.

4. Una quota del finanziamento previsto dal Piano, definita annualmente in una misura non inferiore al 15 per cento, è riservata alle attività di ricerca scientifica fondamentale.

Art. 5.

Procedure di approvazione del Piano spaziale nazionale

1. L'ASI trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il Piano spaziale nazionale.

2. Il Ministro può, entro trenta giorni, rinviare con proprie osservazioni il Piano all'ASI, assegnando un termine per gli eventuali chiarimenti o modifiche.

3. Il Ministro, entro i trenta giorni successivi, trasmette con propria relazione il Piano al CIPE per l'approvazione.

4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche in relazione alla partecipazione italiana ai programmi dell'ESA con riguardo, quanto alle scadenze, all'andamento dei lavori dell'ESA nonché, ove occorra, relativamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 2, lettere *c)* e *d)*.

Art. 6.

Relazione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ASI trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) una relazione sulle attività svolte per la definizione e la gestione del Piano spaziale nazionale, per la partecipazione italiana all'ESA e per gli altri compiti previsti dall'articolo 2, nonché sulle iniziative da svolgere negli anni successivi, con l'indicazione del fabbisogno finanziario, nonché, se necessario, la proposta di aggiornamento del Piano spaziale nazionale;

b) il bilancio consuntivo e il conto economico e patrimoniale dell'anno precedente.

2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica trasmette la relazione annuale dell'ASI al CIPE ed al Parlamento con le sue eventuali osservazioni.

3. Nella legge 2 agosto 1974, n. 388, all'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le parole: «che riferisce al CIPE ed al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla loro conformità ai programmi approvati». L'articolo 5 della legge 6 agosto 1974, n. 390, è abrogato.

Art. 7.

Commissione interministeriale per le attività spaziali

1. È istituita una commissione, presieduta dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, composta da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri e da tre esperti scelti dal Ministro.

2. La commissione assiste il Ministro nell'assolvimento dei compiti previsti per la partecipazione ai programmi europei ed internazionali e deve essere sentita in ogni caso in cui le attività dell'ASI presentano aspetti di interesse per la politica estera nazionale.

3. La commissione si riunisce almeno tre volte l'anno, anche su richiesta del Ministro degli affari esteri.

Art. 8.

Organi dell'ASI

1. Sono organi dell'ASI:

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9.

Presidente

1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale in campo spaziale, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Alla nomina del presidente si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta.

4. La funzione è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività e le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

5. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ASI;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) sovraintende all'andamento generale dell'ASI;
d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 1;
e) ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
f) predispone lo schema di bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione, il bilancio consuntivo e il conto economico patrimoniale da sottoporre al consiglio di amministrazione, nonché la relazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*);
g) predispone lo schema dei regolamenti previsti dall'articolo 10, comma 7, lettera *a*), da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione;
h) predispone lo schema del Piano spaziale nazionale e i documenti relativi agli aggiornamenti nonché alle attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettere *b*), *c*) e *d*);
i) propone al consiglio di amministrazione iniziative che ritenga utili per la funzionalità dell'ASI avvalendosi anche di proposte del direttore generale;
l) esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'ASI.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) da otto membri, di cui quattro esperti nel settore delle attività spaziali, due nelle attività economico-industriali, uno in materia giuridico-amministrativa ed uno nel campo della cooperazione tecnologica internazionale.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri per quanto riguarda l'esperto nel campo della cooperazione tecnologica internazionale.

3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente la relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre componenti del consiglio medesimo.

6. Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore generale.

7. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera i regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, concernenti lo stato giuridico e lo speciale trattamento economico del personale, l'organico e le sue modificazioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'ASI nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità, formulato anche in deroga alle norme sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. L'approvazione è disposta con

decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, per le rispettive competenze, e di concerto con il Ministro del tesoro per quanto attiene al regolamento di amministrazione e di contabilità;

b) delibera sul Piano spaziale nazionale, e relativi aggiornamenti, nonché sulle attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*;

c) delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione finanziario concernente l'anno successivo, nonché in corso di gestione le correlative variazioni, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e il conto economico-patrimoniale dell'anno precedente, da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante;

d) delibera sui contratti di valore superiore ai 500 milioni di lire e sulle relative controversie;

e) delibera sulla relazione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*;

f) svolge ogni altro compito, nel quadro delle finalità istituzionali dell'ASI, non previsto nelle lettere precedenti, di cui abbia carico dal presidente.

8. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, l'oggetto della delibera è considerato respinto ma può essere riproposto.

9. In caso di gravi e persistenti inadempimenti che impediscano il regolare funzionamento dell'ASI, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, può sciogliere il consiglio di amministrazione, nominando un commissario di cui determina poteri e durata.

10. Il regolare funzionamento dell'ASI è da ritenere in ogni caso compromesso quando l'Agenzia per due anni consecutivi denunzi a consuntivo un disavanzo. Il consiglio di amministrazione, che deve essere ricostituito entro tre mesi, provvede in via prioritaria a stabilire un piano finanziario da adottare per il riassorbimento del disavanzo di bilancio.

Art. 11.
Direttore generale

1. Il direttore generale, scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-scientifica e manageriale in campo spaziale, è nominato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio di amministrazione dell'ASI.

2. Il direttore generale dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. La funzione è incompatibile con qualsiasi altra attività; eventuali incompatibilità devono cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

4. Il direttore generale:

a) è responsabile nei confronti del presidente dell'esecuzione dei programmi dell'ASI, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*. Propone al presidente l'organigramma dell'ASI;

b) è capo degli uffici e ne risponde nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione;

c) coadiuva il presidente, secondo le direttive dello stesso, negli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettere *f), g)* e *h)*;

d) cura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo e contabile;

e) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in base alle direttive del presidente.

Art. 12.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione statale. Il presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro nell'ambito dei ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri due membri sono designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'ASI; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione.

5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'ASI.

7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 13.
Emolumenti degli amministratori, del direttore generale, dei revisori dei conti e dei componenti dei comitati consultivi

1. I compensi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale, dei componenti dei comitati consultivi e del collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presidente dell'ASI, il direttore generale, il presidente e i componenti effettivi del collegio dei revisori, appartenenti ad amministrazioni dello Stato, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Art. 14.

Controllo della Corte dei conti. Estensione all'ASI delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato

1. L'ASI è soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili.

2. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ASI, le funzioni di cui al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Entrate

1. Le entrate dell'ASI sono costituite:

a) dal contributo a carico del bilancio dello Stato;

b) dai proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, e dall'esecuzione dei servizi non industriali;

c) dai ricavi della vendita di pubblicazioni;

d) dai diritti di invenzione e brevetto;

e) da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo statale di cui al comma 1, lettera *a)*, affluisce ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato alla «Agenzia spaziale italiana», dal quale vanno effettuati i prelevamenti in relazione alle effettive necessità di cassa.

Art. 16.

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato, nelle forme e nelle proporzioni stabilite dai commi 3 e 4, è regolato da contratti a tempo determinato.

2. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e del restante personale tecnico è disciplinato in conformità alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

3. Il regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera *a)*, provvede a determinare la dotazione organica complessiva dell'ASI, inizialmente fissata in 150 unità, ed all'individuazione dei contingenti ammessi alle singole qualifiche.

4. Lo stesso regolamento determina, nell'ambito della dotazione ivi stabilita e per non oltre 70 unità iniziali, i criteri di assunzione a contratto di personale tecnico-scientifico e di quello altamente specializzato per la realizzazione di specifici programmi o progetti dell'ASI. Tali criteri dovranno favorire la mobilità e la flessibile utilizzazione del personale, la sua qualificazione professionale nonché l'inserimento nell'ASI di competenze altamente qualificate. Il contratto individuale di lavoro, che avrà durata non superiore a cinque anni, potrà essere rinnovato al fine di consentire la realizzazione dei programmi e di assicurare il mantenimento delle competenze necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ASI.

5. L'ASI può utilizzare altresì, nell'ambito della dotazione organica, personale dipendente dallo Stato o da enti pubblici, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 17.

Diritti di invenzione e brevetto

1. Appartengono all'ASI i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del rapporto di lavoro comunque svolto nell'interesse dell'Agenzia o nel corso dell'adempimento di contratti aventi ad oggetto anche attività di studio, di ricerca o di sperimentazione, salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Spetta altresì all'inventore un equo premio commisurato alla importanza dell'invenzione, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale.

3. Per l'erogazione del premio è necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il diritto di brevetto, le procedure per il suo conseguimento e le modalità per la concessione di licenze per le invenzioni conseguite da enti e società in attuazione dei loro rapporti contrattuali, consortili o societari con l'ASI sono disciplinati con apposito distinto capitolato, approvato con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Il contributo di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera *a)*, è determinato in lire 772 miliardi per l'anno finanziario 1988, 742 miliardi per l'anno finanziario 1989, 822 miliardi per l'anno finanziario 1990. Per gli esercizi successivi, esso viene determinato annualmente ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. A tal fine, l'ASI trasmette al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ciascun anno, uno schema di bilancio di previsione.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, e alla legge 9 giugno 1977, n. 358, sono utilizzate a copertura del contributo di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione della presente legge, nei limiti della copertura della dotazione organica e delle rispettive qualifiche previste dal regolamento organico di cui all'articolo 10, comma 7, lettera *a)*, il personale che presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il CNR per lo svolgimento dei compiti già affidatigli dal CIPE in materia spaziale può essere trasferito, a domanda, all'ASI oppure, nel caso di assegnazione di un contratto a tempo determinato, può essere collocato in aspettativa senza assegni.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione dell'ASI ne delibera l'assunzione, previa valutazione dei requisiti.

3. La delibera di cui al comma 2 è approvata con decreto del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Al personale trasferito deve essere comunque assicurato il trattamento economico in godimento e mansioni non inferiori a quelle svolte presso il CNR.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 6:

— La legge n. 388/1974 reca autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali. Il testo del relativo art. 1, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — È autorizzata la spesa complessiva di lire 34.650.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto programmi di ricerca e applicazione nel campo spaziale, in particolare i programmi Sirio e San Marco D, in armonia e con le finalità della partecipazione italiana ai programmi spaziali europei.

I programmi e le attività di cui al presente articolo sono attuati sotto la vigilanza del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica».

— La legge n. 390/1974 reca autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali. Con la presente norma si è abrogato l'art. 5 che demandava al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il compito di presentare ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dagli organismi europei per la realizzazione dei programmi spaziali.

Nota all'art. 9:

La legge n. 14/1978 reca norme sul controllo parlamentare sulle nomine degli enti pubblici.

Nota all'art. 14:

La legge n. 259/1958 riguarda la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Le modalità di controllo previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono le seguenti:

«Art. 5. — I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.

Art. 6. — Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

Art. 7. — Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.

Art. 8. — La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente.

Art. 9. — Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale sezione in seno alla Corte stessa».

Nota all'art. 16:

La legge n. 93/1983 è la legge-quadro sul pubblico impiego.

Note all'art. 18:

— La legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985), all'art. 19, quattordicesimo comma, così recita: «Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985».

— L'art. 12 della legge n. 951/1977 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato) prevede quanto segue:

«Art. 12. — In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio».

— La legge n. 358/1977 concerne «Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 433):

Presentato dal sen. CASSOLA il 17 settembre 1987.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 28 settembre 1987, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 1° ottobre 1987 e il 22 dicembre 1987.

Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 1988 (atto Senato n. 433/*A* - relatore sen. CASSOLA).

Esaminato in aula e approvato il 3 febbraio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2307):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 3 marzo 1988, con parere delle commissioni I, III, VII e XI.

Esaminato dalla X commissione il 12 maggio 1988 e approvato il 19 maggio 1988.

88G0240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 298 relativo alla scuola di specializzazione in tossicologia medica è sostituito dai seguenti articoli con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in tossicologia medica

Art. 298. — È istituita la scuola di specializzazione in tossicologia medica presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di conferire ai laureati in medicina e chirurgia la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi tossicologici di interesse medico (tossicità ambientale, tossicità acuta e cronica dei medicamenti), e per la diagnosi e la terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.

Art. 299. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 300. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 301. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 302. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) istituzioni di tossicologia;
b) patologia tossicologica;
c) clinica tossicologica;
d) tossicodipendenze.

Art. 303. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Istituzioni di tossicologia:

tossicologia generale;
tossicologia sperimentale con esercizi;
chimica tossicologica con esercizi.

b) Patologia tossicologica:

tossicologia sistematica;
cancerogenesi da agenti chimici;
teratogenesi da agenti chimici;
ecotossicologia.

c) Clinica tossicologica:

diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
legislazione in campo tossicologico;
tecniche di rianimazione in tossicologia;
clinica e terapia delle malattie da agenti chimici.

d) Tossicodipendenze:

tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

Art. 304. — L'attività didattica comprende ogni anno 400 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno (istituzioni di tossicologia):

tossicologia generale	ore	100
tossicologia sperimentale con esercizi	»	200
chimica tossicologica con esercizi	»	100
monte ore elettivo	»	400
Totale	ore	800

2° Anno (patologia tossicologica):

tossicologia sistematica	ore	100
cancerogenesi da agenti chimici	»	100
teratogenesi da agenti chimici	»	100
ecotossicologia	»	100
monte ore elettivo	»	400
Totale	ore	800

3° Anno (clinica tossicologica):

diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici	ore	100
legislazione in campo tossicologico	»	100
tecniche di rianimazione in tossicologia	»	100
clinica e terapia delle malattie da agenti chimici	»	100
monte ore elettivo	»	400
Totale	ore	800

4° Anno (tossicodipendenze):

tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze	ore	200
tossicologia clinica delle tossicodipendenze	»	200
monte ore elettivo	»	400
Totale	ore	800

Art. 305. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

servizio autonomo di tossicologia;
ambulatorio di tossicologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1988
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 25

88A2337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 211 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione: audiologia, biochimica e chimica clinica, ematologia e malattie infettive.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 212. — E istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo dell'audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 213. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.
In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 214. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 215. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.
Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 216. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area della terapia;
e) area di patologia e clinica;
f) area delle discipline correlate;
g) area di medicina legale sociale e preventiva.

Art. 217. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica I;
informatica II ed analisi di segnale;
tecniche di misurazione acustica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
neurofisiologia;
psicologia.

c) Area diagnostica:

metodiche audiometriche e semiologia audiologica;
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;
semeiotica ORL.

d) Area della terapia:

terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;
protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;
patologia e clinica ORL (in rapporto all'audiologia);
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacustico;
fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area delle discipline correlate:

radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);
neurologia (in rapporto con l'audiologia);
medicina interna (in rapporto con l'audiologia);
pediatria (in rapporto con l'audiologia);
neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale sociale e preventiva:

medicina legale ed etica professionale;
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;
audiologia preventiva e sociale.

Art. 218. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica . . . . ore 75
informatica . . . . » 25

Scienze basiche biologiche (ore 100):

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio . . . . ore 25
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . » 25
neurofisiologia . . . . » 25
psicologia . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

semeiotica ORL . . . . » 50
metodiche audiometriche . . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

informatica ed analisi di segnale . . ore 50
tecniche di misurazione acustica . . . » 50

Scienze basiche biologiche (ore 25):

psicologia . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

metodiche audiometriche e semeiologia audiologica . . . . » 150
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare . . . . » 50

Patologia e clinica (ore 75):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico . . . . » 50
patologia e clinica ORL in rapporto all'audiologia . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale . . . . ore 50
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico . . . . » 50

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . » 100
protesizzazione acustica . . . . » 100

Discipline correlate (ore 100):

medicina interna . . . . » 25
radiologia e neuroradiologia . . . . . » 25
neurologia in rapporto all'audiologia » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . ore 100
protesizzazione acustica . . . . » 100

Patologia clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale . . . . » 25

Discipline correlate (ore 50):

pediatria . . . . » 25
neuropsichiatria infantile . . . . » 25

Medicina legale sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale » 50
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatia . . . . » 25
audiologia preventiva e sociale . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 219. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

quelli della clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 220. — E istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 223, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) diagnostico;
b) biochimico e chimico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico ed in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 221. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pràtiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di sei iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 222. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di medicina e chirurgia, farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali, con l'istituto di chimica biologica e chimica propedeutica biochimica (facoltà di medicina e chirurgia) e l'istituto interfacoltà di chimica biologica (facoltà di farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali).

Art. 223. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione a:

a) biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) biochimica e chimica clinica, indirizzo biochimico-chimico analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica. Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 224. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnlogia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umane;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 225. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
metodologia e tecnica dei pelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione:
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio:
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:
biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:
biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:
microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:
biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:
chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:
(*) elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;
(*) elementi di patologia generale;
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:
chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:
immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:
(*) elementi di matematica;
biometria.

Art. 226. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):
biochimica dinamica . . . . ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):
biologia molecolare . . . . » 40
ingegneria genetica . . . . » 40

Biometria (ore 60):
biometria e statistica sanitaria. . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni . . . . » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):
metodologia e tecniche di prelevamenti . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):
biochimica ematologica. . . . . » 60
biochimica patologica. . . . . » 60
citologia ed ematologia diagnostica . » 60

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):
microbiologia diagnostica. . . . . . . ore 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni . . . . » 120

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):
biochimica embrionale e fetale . . . ore 50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):
biochimica diagnostica degli ormoni » 80
chimica clinica diagnostica. . . . . . » 80
enzimologia clinica . . . . » 80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):
immunologia diagnostica . . . . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):
organizzazione di laboratorio e automazione. » 30

Monte ore elettivo . . ore 400

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):
profili biochimici diagnostici. . . . . ore 80
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni . . . . » 80
biochimica diagnostica oncologica. . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio. . . . . » 30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti . . . » 30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza . . . . » 20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica. . . . . » 80

Monte ore elettivo . . ore 400

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (*)	ore	60

Biometria (ore 80):

elementi di matematica (**)	»	40
biometria	»	40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):

elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare e generale (***)	»	40
elementi di patologia generale (****)	»	60

Biochimica generale (ore 160):

chimica fisica dei sistemi biologici	»	50
biochimica generale	»	50
biochimica applicata con esercitazioni	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica	ore	40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale	»	105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biologia molecolare e ingegneria genetica	»	50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni.	»	105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia	»	60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

(*) Obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia.

(**) Obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia.

(***) Obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche.

(****) Obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi	ore	40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche	»	60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica	ore	60
biochimica endocrinologica	»	60
biochimica ematologica	»	60
chimica clinica II con esercitazioni	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici	ore	90
analisi farmacologiche e tossicologiche	»	90
chimica clinica comparata	»	90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica	»	50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20
organizzazione di laboratori e automazione	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 227. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio metodologia clinica (facoltà di medicina e chirurgia);

laboratorio biochimica ematologica (facoltà di medicina e chirurgia);

laboratorio di analisi microbiologiche e virologiche (facoltà di medicina e chirurgia);

laboratori analitici, dipartimento di chimica;

istituto di chimica biologica, chimica propedeutica biochimica (facoltà di medicina e chirurgia);

istituto interfacoltà di chimica biologica (facoltà di farmacia e scienze matematiche, fisiche e naturali).

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 228. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie, e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 229. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 230. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 231. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 232. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;
b) morfologia normale e patologica;
c) diagnostica di laboratorio;
d) diagnostica strumentale;
e) clinica.

Art. 233. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:
biologia delle cellule staminali ematiche del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:
morfologia e citochimica dell'emolinfopiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

c) Diagnostica di laboratorio:
principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;
marcatori gruppo ematici;
principi e metodiche emoreologiche;
i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medicolegali.

d) Diagnostica strumentale:
radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata;
medicina nucleare;
endoscopia.

e) Clinica:
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;
clinica e terapia dei disordini della emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;
aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;
terapia trasfusionale;
emaferesi produttiva e terapeutica;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

Art. 234. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico	ore	50
fisiopatologia generale del plasma	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale cellulare e naturale	»	60

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	»	40
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

principi e metodiche biochimico-cliniche . . . ore 40
principi e metodiche radio-immunologiche . . . » 10
principi e metodiche immunologiche » 20
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . ore 70
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici . . . » 40
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale . . . » 40

Diagnostica di laboratorio (ore 150):

principi e metodiche biochimico cliniche . . . » 50
principi e metodiche radio-immunologiche . . . » 10
principi e metodiche immunologiche » 30
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi . . . » 60

Diagnostica strumentale (ore 100):

radiologia . . . » 60
ultrasuonografia . . . » 20
tomografia assiale computerizzata . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . ore 40
istopatologia istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici . . . » 30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale . . . » 30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

marcatori gruppo ematici . . . » 60
principi e metodiche emoreologiche . » 20
marcatori gruppo ematici nelle indagini medico legali . . . » 20

Clinica (ore 200):

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi . . . » 40
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotica . . . » 20
clinica e terapia dei disordini della emostasi . . . ore 20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . . » 40
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . . » 40
principi di chemioterapia antiblastica » 20
principi di radioterapia . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . ore 50

Diagnostica strumentale (ore 50):

medicina nucleare . . . » 25
endoscopia . . . » 25

Clinica (ore 300):

clinica e terapia dei disordini dell'emostasi . . . » 20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . . » 50
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . . » 50
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite . . . » 20
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi . . . » 20
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale . . . » 20
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico . . . » 20
aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano . . . » 20
terapia trasfusionale . . . » 20
emaferesi produttiva e terapeutica . . » 20
principi di chemioterapia antiblastica » 20
principi di radioterapia . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 235. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza di ematologia - ambulatorio accettazione e day-hospital nei laboratori di ematochimica, citochimica, cinetica, radioisotopi, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione, tipizzazioni linfocitarie.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 236. — E istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Perugia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel Servizio sanitario nazionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 237. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 238. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia. La direzione della scuola è presso l'istituto di clinica delle malattie infettive.

Art. 239. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 240. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;
b) epidemiologia e prevenzione;
c) metodologie diagnostiche di laboratorio;
d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 241. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Etiologia e patogenesi:
batteriologia medica;
virologia medica;
parassitologia e micologia medica;
immunologia delle malattie infettive.

b) Epidemiologia e prevenzione:
epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;
medicina delle comunità;
legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:
tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche parassitologiche e micologiche;
tecniche immunologiche.

d) Patologia e clinica delle malattie infettive:
clinica delle malattie infettive;
terapia delle malattie infettive;
malattie tropicali e subtropicali;
metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 242. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):

batteriologia medica	ore	50
virologia medica	»	50
parassitologia e micologia medica	»	50

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive	»	70

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):

metodologia clinica delle malattie infettive	»	180
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

immunologia delle malattie infettive	ore	50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche	»	60
tecniche virologiche	»	80
tecniche parassitologiche e micologiche	»	60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità	ore	40
legislazione sanitaria delle malattie infettive	»	20

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche	»	80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive	»	260
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive	ore	300
terapia delle malattie infettive	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 243. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti di malattie infettive; nell'ambulatorio di malattie infettive; nei laboratori di diagnostica di malattie infettive: batteriologia, virologia, parassitologia, micologia, immunologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1988
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 16

88A2336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 187.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1071, recante istituzione presso il Ministero del tesoro - Amministrazione centrale e amministrazione periferica, del ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visto il proprio decreto in data 7 settembre 1982, n. 1071, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1983, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 209, con il quale sono state fissate le dotazioni organiche del ruolo speciale dell'amministrazione centrale e del ruolo speciale dell'amministrazione periferica del Ministero del tesoro, con decorrenza 1° gennaio 1981;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1983, concernente i criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/79 nei confronti del personale proveniente da enti soppressi, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 1983, relativi all'approvazione delle graduatorie formate per il conferimento delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità riferiti ai suddetti dipendenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1983, concernente l'aggiornamento delle graduatorie relative al conferimento delle qualifiche di coordinamento e dei livelli differenziati di professionalità, nonché le schede di inquadramento relative al personale da inquadrare nei ruoli speciali del Ministero del tesoro - tabelle *A* e *B*;

Vista, inoltre, la nota 16 novembre 1981, numero 20956/3.28.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio problemi personale enti soppressi, con la quale una dipendente della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, già assegnata provvisoriamente al Ministero del tesoro - Amministrazione periferica, è stata assegnata al Ministero delle finanze - Uffici finanziari di Sciacca;

Visto l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con il quale viene disposto che, ai fini del collocamento nel ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformità a specifiche

disposizioni di legge, i quali «non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore»;

Considerato che quanto disposto dal precitato art. 2 assume rilievo in relazione al personale proveniente dagli enti disciolti assegnato al Ministero del tesoro - Amministrazione periferica, ai fini della determinazione delle dotazioni organiche della 6ª e della 4ª qualifica funzionale del ruolo amministrativo;

Visti i decreti ministeriali, registrati alla Corte dei conti, con i quali, ai sensi delle disposizioni succitate, è stato disposto l'inquadramento nel ruolo speciale dell'amministrazione periferica del Ministero del tesoro - tabella *B*, di novantanove dipendenti provenienti da enti soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1981;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 423, con la quale è stata disposta la soppressione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi;

Vista la nota del 5 settembre 1984, n. 2649/3.28.1, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha trasmesso l'elenco nominativo, per singola qualifica, di 22 unità di personale del suddetto ente, assegnate al Ministero del tesoro ai sensi del terzo e quinto comma dell'art. 24-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, da inquadrare nel ruolo speciale a decorrere dal 9 agosto 1984;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1984, n. 4173, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1985, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 20, concernente i criteri da seguire per procedere all'inquadramento nei ruoli speciali del personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla modifica delle dotazioni organiche delle qualifiche del personale del ruolo speciale dell'amministrazione periferica del Ministero del tesoro, fissate dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1071, a decorrere dal 1° gennaio 1981 ed alla modifica delle stesse a decorrere dal 9 agosto 1984;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1071, per i motivi citati nelle premesse, viene così modificata a decorrere dal 1° gennaio 1981:

TABELLA *B*

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEL TESORO - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Assistente amministrativo con 13 anni di anzianità nella qualifica	7ª qual. funzionale	2
Assistente amministrativo con meno di 13 anni di anzianità nella qualifica........	6ª qual. funzionale	10
Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualifica		
Archivista dattilografo livello differenziato	5ª qual. funzionale	20
Archivista dattilografo		
Coadiutore	4ª qual. funzionale	48
Commesso	2ª qual. funzionale	2
Personale non di ruolo		
Avventizio di 2ª categoria...........	6ª qual. funzionale	1
RUOLO TECNICO		
Assistente tecnico coordinatore........	7ª qual. funzionale	1
Assistente tecnico con meno di 13 anni di anzianità nella qualifica	6ª qual. funzionale	3
Operatore tecnico ...	4ª qual. funzionale	7
Agente tecnico	2ª qual. funzionale	5

Art. 2.

A decorrere dal 9 agosto 1984, la tabella *B* di cui al precedente art. 1, viene modificata come segue:

TABELLA *B*

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEL TESORO - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Assistente amministrativo con 13 anni di anzianità nella qualifica	7ª qual. funzionale	2

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Assistente amministrativo con meno di 13 anni di anzianità nella qualifica.	6ª qual. funzionale	10
Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualifica		
Archivista dattilografo livello differenziato	5ª qual. funzionale	20
Archivista dattilografo		
Coadiutore		
Operaio specializzato .	4ª qual. funzionale	49
Operaio qualificato . .	3ª qual. funzionale	12
Commesso		
Operaio comune	2ª qual. funzionale	11
Personale non di ruolo		
Avventizio di 2ª categoria	6ª qual. funzionale	1
RUOLO TECNICO		
Assistente tecnico coordinatore.	7ª qual. funzionale	1
Assistente tecnico con meno di 13 anni di anzianità nella qualifica	6ª qual. funzionale	3
Operatore tecnico . . .	4ª qual. funzionale	7
Agente tecnico	2ª qual. funzionale	5

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1988

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1988
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 241

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

L'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma, nonché di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'art. 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

— Il D.P.R. n. 748/1972 disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

— Per l'art. 24-*quinquies* del D.L. n. 663/1979 si veda la nota al titolo.

— Il D.P.R. n. 509/1979 approva la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979.

88G0247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988.

Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale RM/33 di Pomezia-Ardea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi della U.S.L. RM/33 di Pomezia e Ardea (Roma) non sono riusciti a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea dell'associazione intercomunale e il comitato di gestione della U.S.L. RM/33 di Pomezia-Ardea (Roma) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Giuffrida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. RM/33 di Pomezia-Ardea fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea di detta unità sanitaria locale.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1988

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Gli organi della U.S.L. RM/33 di Pomezia ed Ardea (Roma) si sono dimostrati incapaci di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento, n. 1628 del 29 settembre 1987, diffidava l'assemblea generale ad adottare il bilancio di previsione entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il predetto documento contabile venisse approvato, con la conseguenza che l'organo di controllo, con ordinanza del 14 ottobre 1987, nominava un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di previsione 1987.

Tale commissario assegnava all'assemblea un ulteriore termine per provvedere al citato adempimento.

Anche questo termine scadeva infruttuosamente, pertanto, il commissario *ad acta* in data 10 novembre 1987, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

Il prefetto di Roma ha, quindi, proposto lo scioglimento degli organi della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detti organi, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 della legge comunale e provinciale del 1915.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione della U.S.L. RM/33 di Pomezia ed Ardea (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. stessa nella persona del dott. Giuseppe Giuffrida con i poteri del presidente, del comitato di gestione e dell'assemblea.

Roma, addì 20 maggio 1988

Il Ministro dell'interno: GAVA

88A2446

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 maggio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della corte di appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Brescia in data 4 maggio 1988, dalla quale risulta che detta corte non è stata in grado di funzionare nei giorni 2 e 3 maggio 1988 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della corte di appello di Brescia nei giorni 2 e 3 maggio 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1988

Il Ministro VASSALLI

88A2433

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1988.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Lazio;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per il Lazio;

Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Lazio non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì una certa omogeneità ed una discreta diversità delle attività produttive;

Tenuto, altresì, conto del disposto dell'art. 2, comma 4, della legge n. 56/1987 secondo il quale, per le esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, è possibile affidare il coordinamento delle attività necessarie per la compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro ad una sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura individuata secondo i criteri di cui al comma medesimo;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per il Lazio espresso nella seduta del 17 settembre 1987;

Ritenuto di doversi discostare da siffatto parere, relativamente alla individuazione di Tarquinia e non di Montalto di Castro come comune capofila della circoscrizione n. 19 del Lazio, in quanto Tarquinia conta un numero maggiore di residenti, vi esistono vari istituti di scuola superiore, è interessata da ampi fenomeni di sviluppo turistico, mentre, per la nota questione attinente alla posizione antinucleare emersa dalla consultazione referendaria, appare abbastanza insicura la formazione di insediamenti industriali indotti in Montalto di Castro;

Considerato che, d'altra parte, siffatte valutazioni erano state già effettuate in occasione della predisposizione del piano, da tempo favorevolmente esaminato dalla Corte dei conti, di informatizzazione dei servizi per l'impiego nella regione Lazio, ormai in fase di avanzata realizzazione, tanto che presso l'ufficio di Tarquinia sono già stati effettuati, in esecuzione del piano stesso, rilevanti e costosi lavori preparatori per l'installazione delle attrezzature di automazione idonee per il funzionamento di un ufficio circoscrizionale;

Decreta:

Nella regione Lazio le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Roma:

n. 1 di Roma, con sede a Roma, comprendente il comune di: Roma;

n. 2 di Civitavecchia, con sede a Civitavecchia, comprendente i comuni di: Civitavecchia, Bracciano, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana, Canale Monterano, Cerveteri, Ladispoli;

n. 3 di Tivoli, con sede a Tivoli, comprendente i comuni di: Tivoli, Subiaco, Percile, Licenza, Roccagiovine, Mandela, Vicovaro, Poli, San Gregorio da Sassola, Casape, Pisoniano, Cerreto Laziale, Sambuci, Cineto Romano, Saracinesco, Ciciliano, Anticoli Corrado, Riofreddo, Vallinfreda, Vivaro Romano, Castel Madama, Gerano, Roviano, Bellegra, Arsoli, Affile, Roiate, Arcinazzo Romano, Rocca Santo Stefano, Vallepietra, Rocca Canterano, Canterano, Agosta, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Marano Equo, Jenne;

n. 4 di Guidonia Montecelio, con sede a Guidonia Montecelio, comprendente i comuni di: Guidonia Montecelio, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Moricone, Montorio Romano, Nerola, Monteflavio, Marcellina, Palombara Sabina, Montelibretti, San Polo dei Cavalieri;

n. 5 di Colleferro, con sede a Colleferro, comprendente i comuni di: Colleferro, Palestrina, Valmontone, Artena, Segni, Gavignano, Gorga, Montelanico, Labico, Carpineto Romano, Gallicano nel Lazio, Zagarolo, Capranica Prenestina, Cave, Castel San Pietro Romano, Rocca di Cave, San Vito Romano, Genazzano, Olevano Romano;

n. 6 di Fiano Romano, con sede a Fiano Romano, comprendente i comuni di: Fiano Romano, Morlupo, Castelnuovo di Porto, Sant'Oreste, Magliano Romano, Mazzano Romano, Capena, Sacrofano, Formello, Civitella San Paolo, Nazzano, Torrita Tiberina, Filacciano, Ponzano Romano, Campagnano di Roma, Rignano Flaminio, Riano;

n. 7 di Pomezia, con sede a Pomezia, comprendente i comuni di: Pomezia, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Rocca di Papa, Rocca Priora, Colonna, Albano Laziale, Marino, Ciampino, Castel Gandolfo, Velletri, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Lariano, Ardea, Anzio, Nettuno.

Provincia di Frosinone:

n. 8 di Frosinone, con sede a Frosinone, comprendente i comuni di: Frosinone, Amaseno, Alatri, Arnara, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Giuliano di Roma, Pofi, Vallecorsa, Patrica, Ripi, Veroli, Villa Santo Stefano, Torrice, Boville Ernica, Strangolagalli, Morolo, Supino, San Giovanni Incarico, Falvaterra, Pastena, Pico, Monte San Giovanni Campano;

n. 9 di Cassino, con sede a Cassino, comprendente i comuni di: Cassino, Acquafondata, Belmonte Castello, Cervaro, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio, Terelle, Vallemaio, Villa Latina, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Viticuso, Villa Santa Lucia, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Atina, San Donato Val di Comino, Settefrati, Pontecorvo, Aquino, Ausonia, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Roccasecca, Alvito, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Gallinaro, Picinisco;

n. 10 di Sora, con sede a Sora, comprendente i comuni di: Sora, Arpino, Broccostella, Campoli Appennino, Fontana Liri, Pescosolido, Posta Fibreno, Castelliri, Arce, Rocca d'Arce, Isola del Liri, Santopadre, Fontechiari;

n. 11 di Anagni, con sede ad Anagni, comprendente i comuni di: Anagni, Paliano, Piglio, Serrone, Sgurgola, Vico nel Lazio, Collepardo, Fumone, Guarcino, Fiuggi, Filettino, Acuto, Torre Cajetani, Trivigliano, Trevi nel Lazio.

Provincia di Latina:

n. 12 di Latina, con sede a Latina, comprendente i comuni di: Latina, Bassiano, Norma, Roccagorga, Maenza, Priverno, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Sabaudia, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sonnino;

n. 13 di Aprilia, con sede a Aprilia, comprendente i comuni di: Aprilia, Cisterna di Latina, Rocca Massima, Cori;

n. 14 di Terracina, con sede a Terracina, comprendente i comuni di: Terracina, San Felice Circeo, Monte San Biagio, Fondi, Lenola, Sperlonga, Campodimele;

n. 15 di Formia, con sede a Formia, comprendente i comuni di: Formia, Itri, Castelforte, Gaeta, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ponza, Ventotene.

Provincia di Rieti:

n. 16 di Rieti, con sede a Rieti, comprendente i comuni di: Rieti, Accumoli, Amatrice, Cittareale, Posta, Borbona, Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Leonessa, Morro Reatino, Labro, Colli sul Velino, Greggio, Contigliano, Rivodutri, Poggio Bustone, Cantalice, Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Marcetelli, Varco Sabino, Concerviano, Micigliano, Nespolo, Collegiove, Collalto Sabino, Turania, Paganico, Ascrea, Castel di Tora, Rocca Sinibalda, Longone Sabino, Belmonte in Sabina, Casaprota, Poggio San Lorenzo, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabino, Orvinio, Scandriglia, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Torricella in Sabina, Colle di Tora;

n. 17 di Poggio Mirteto, con sede a Poggio Mirteto, comprendente i comuni di: Poggio Mirteto, Magliano Sabina, Montebuono, Collevecchio, Stimigliano, Torri in Sabina, Selci, Forano, Cantalupo in Sabina, Casperia, Roccantica, Configni, Vacone, Cottanello, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Mompeo, Salisano, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Tarano, Montasola, Fara in Sabina, Toffia, Castelnuovo di Farfa.

Provincia di Viterbo:

n. 18 di Viterbo, con sede a Viterbo, comprendente i comuni di: Viterbo, Acquapendente, Bagnoregio, Bassano in Teverina, Bolsena, Bomarzo, Canepina, Capodimonte, Capranica, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Lubriano, Marta, Montefiascone, Onano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Vetralla, Vitorchiano, Villa San Giovanni in Tuscia, Blera, Barbarano Romano, Latera;

n. 19 di Tarquinia, con sede a Tarquinia, comprendente i comuni di: Tarquinia, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Farnese, Ischia di Castro, Montalto di Castro, Monte Romano, Piansano, Tessennano, Tuscania, Valentano;

n. 20 di Civita Castellana, con sede a Civita Castellana, comprendente i comuni di: Civita Castellana, Orte, Bassano Romano, Calcata, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Sutri, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vignanello, Gallese.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1988
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 103

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente:

«Art. 1 *(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego)*. — 1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire

recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2 *(Collocamento in agricoltura)*. — 1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalità previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

Art. 3 *(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate)*. — 1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n 264».

Per il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'ordinamento del mercato del lavoro) si veda nelle note alle premesse al decreto ministeriale 16 marzo 1988 concernente: «Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Lazio», pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

88A2382

DECRETO 22 marzo 1988.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e delle sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la

immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Sardegna;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per la Sardegna;

Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Sardegna non rileva pervenire in tutti i casi ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sempre sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per la Sardegna espresso nella seduta del 5 ottobre 1987;

Ritenuto di doversi discostare da tale parere in quanto è opportuno localizzare la sede della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 26, anziché a Thiesi, a Bonorva poiché — nella sostanziale equivalenza degli altri elementi di valutazione previsti dal secondo comma dell'art. 1 — il secondo comune, di gran lunga il più popoloso, risulta meglio collegato con gli altri centri della circoscrizione essendo ubicato nel punto di confluenza delle tre principali vie di comunicazione, stradali e ferroviaria, esistenti sul territorio circoscrizionale;

Ritenuto di doversene anche discostare in quanto, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'economicità e l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, si ravvisa l'opportunità di ridurre l'eccessivo numero delle sezioni ipotizzate dalla commissione regionale per l'impiego procedendo alla istituzione, laddove possibile, di sezioni circoscrizionali con ambiti territoriali più ampi definiti, allo scopo di discostarsi il meno possibile dal citato parere, mediante l'accorpamento di quelli ivi separatamente ipotizzati;

Decreta:

Nella regione Sardegna le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Cagliari:

a) Sezioni circoscrizionali per l'impiego:

n. 1/I di Cagliari, con sede a Cagliari, comprendente il comune di: Cagliari;

n. 2/I di Assemini, con sede a Assemini, comprendente i comuni di: Assemini, Sestu, Monastir, San Sperate, Ussana, Decimomannu, Uta, Villaspeciosa, Sarroch, Capoterra, Villa San Pietro, Pula, Domus De Maria.

b) Sezione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura:

n. 1/A di Cagliari, con sede a Cagliari, comprendente i comuni di: Cagliari, Assemini, Sestu, Monastir, San Sperate, Ussana, Decimomannu, Uta, Villaspeciosa, Sarroch, Capoterra, Villa San Pietro, Pula, Domus De Maria.

c) Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura:

n. 3 di Carbonia, con sede a Carbonia, comprendente i comuni di: Carbonia, Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio;

n. 4 di Iglesias, con sede a Iglesias, comprendente i comuni di: Iglesias, Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Musei, Villamassargia, Siliqua;

n. 5 di San Gavino Monreale, con sede a San Gavino Monreale, comprendente i comuni di: San Gavino Monreale, Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara, Vallermosa, Villacidro;

n. 6 di Sanluri, con sede a Sanluri, comprendente i comuni di: Sanluri, Barumini, Collinas, Decimoputzu, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Nuraminis, Pauli Arbarei, Samassi, Samatzai, Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovafranca, Villasor, Villanovaforru;

n. 7 di Senorbì, con sede a Senorbì, comprendente i comuni di: Senorbì, Armungia, Ballao, Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Sant'Andrea Frius, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Selegas, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto;

n. 8 di Muravera, con sede a Muravera, comprendente i comuni di: Muravera, Castiadas, San Vito, Villaputzu;

n. 9 di Quartu Sant'Elena, con sede a Quartu Sant'Elena, comprendente i comuni di: Quartu Sant'Elena, Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartucciu, Selargius, Serdiana, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis, Villasimius.

Provincia di Nuoro:

Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura:

n. 10 di Nuoro, con sede a Nuoro, comprendente i comuni di: Nuoro, Dorgali, Fonni, Gavoi, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule;

n. 11 di Isili, con sede a Isili, comprendente i comuni di: Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Laconi, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo;

n. 12 di Siniscola, con sede a Siniscola, comprendente i comuni di: Siniscola, Bitti, Budoni, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onani, Onifai, Orosei, Osidda, Posada, San Teodoro, Torpè;

n. 13 di Macomer, con sede a Macomer, comprendente i comuni di: Macomer, Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Dualchi, Flussio, Lei, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagama, Silanus, Sindia, Suni, Tinnura;

n. 14 di Lanusei, con sede a Lanusei, comprendente i comuni di: Lanusei, Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili;

n. 15 di Sorgono, con sede a Sorgono, comprendente i comuni di: Sorgono, Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Teti, Tiana, Tonara.

Provincia di Oristano:

Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura:

n. 16 di Oristano, con sede a Oristano, comprendente i comuni di: Oristano, Cabras, Nurachi, Riola Sardo, Baratili San Pietro, Zeddiani, Tramatza, Solarussa, Siamaggiore, Zerfaliu, Villanova Truschedu, Ollastra Simaxis, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana, Simaxis, Santa Giusta, Palmas Arborea, San Vero Milis, Milis, Narbolia, Bauladu;

n. 17 di Cuglieri, con sede a Cuglieri, comprendente i comuni di: Cuglieri, Tresnuraghes, Sennariolo, Scano di Montiferro, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Seneghe;

n. 18 di Ghilarza, con sede a Ghilarza, comprendente i comuni di: Ghilarza, Paulilatino, Abbasanta, Norbello, Aidomaggiore, Sedilo, Bidonì, Nughedu Santa Vittoria, Neoneli, Ula Tirso, Ardauli, Tadasuni, Sorradile, Boroneddu, Fordongianus, Busachi, Allai, Soddì;

n. 19 di Ales, con sede a Ales, comprendente i comuni di: Ales, Curcuris, Gonnosnò, Sini, Pau, Villa Verde, Usellus, Albagiara, Assolo, Senis, Nureci, Asuni, Villa Sant'Antonio, Ruinas, Mogorella, Samugheo;

n. 20 di Mogoro, con sede a Mogoro, comprendente i comuni di: Mogoro, Morgongiori, Pompu, Siris, Masullas, Simala, Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Baradili;

n. 21 di Terralba, con sede a Terralba, comprendente i comuni di: Terralba, San Nicolò d'Arcidano, Uras, Marrubiu, Arborea.

Provincia di Sassari:

Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura:

n. 22 di Sassari, con sede a Sassari, comprendente i comuni di: Sassari, Osilo, Ploaghe, Codrongianos, Florinas, Muros, Cargeghe, Ossi, Tissi, Usini, Porto Torres, Sorso, Sennori;

n. 23 di Alghero, con sede a Alghero, comprendente i comuni di: Alghero, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria, Romana, Putifigari, Ittiri, Uri, Olmedo;

n. 24 di Castelsardo, con sede a Castelsardo, comprendente i comuni di: Castelsardo, Badesi, Bulzi, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Santa Maria Coghinas, Sedini, Valledoria, Tergu;

n. 25 di Tempio Pausania, con sede a Tempio Pausania, comprendente i comuni di: Tempio Pausania, Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba;

n. 26 di Bonorva, con sede a Bonorva, comprendente i comuni di: Bonorva, Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba;

n. 27 di Ozieri, con sede a Ozieri, comprendente i comuni di: Ozieri, Alà dei Sardi, Buddusò, Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Pattada, Tula, Bono, Anela, Benetutti, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule;

n. 28 di Olbia, con sede a Olbia, comprendente i comuni di: Olbia, Arzachena, Golfo Aranci, La Maddalena, Monti, Loiri Porto San Paolo, Padru, Telti, Palau, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Berchidda, Oschiri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1988
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 104

88A2381

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1988.

Soppressione della sezione doganale «Magazzini generali baresi» dipendente dalla dogana di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali

e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con il quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la proposta di soppressione, avanzata dal compartimento doganale di Bari, della sezione doganale «Magazzini generali baresi», dipendente dalla dogana di Bari, in considerazione della prolungata inattività della sezione doganale medesima;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere tale sezione doganale;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale «Magazzini generali baresi», dipendente dalla dogana di Bari.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2385

DECRETO 10 maggio 1988.

Istituzione di una sezione doganale destinata a funzionare presso i magazzini generali della ditta Fridocks - Magazzini generali e frigoriferi S.p.a., in Pozzolo Formigaro, dipendente dalla dogana di Alessandria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali, e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 43/73 così come modificato dall'art. 1, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734;

Visti gli articoli 14 e 15 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'approvazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali;

Vista la domanda, presentata dalla ditta Fridocks - Magazzini generali e frigoriferi S.p.a., intesa ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, presso i propri magazzini generali siti in Pozzolo-Formigaro (Alessandria), s.s. n. 211 della Lomellina km. 2,2, assumendosi i relativi oneri di impianto e di esercizio;

Considerata l'opportunità di istituire una sezione doganale presso i predetti magazzini generali in applicazione dell'art. 14 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Decreta:

Articolo unico

È istituita una sezione doganale nel comune di Pozzolo Formigaro, dipendente dalla locale dogana di Alessandria, destinata a funzionare presso i magazzini generali della ditta Fridocks - Magazzini generali e frigoriferi S.p.a., con sede in Pozzolo Formigaro (Alessandria), s.s. n. 211 della Lomellina km 2,2, con facoltà di eseguire, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, soltanto operazioni di introduzione e di estrazione dal magazzino stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2384

DECRETO 21 maggio 1988.

Autorizzazione alla «Sifte Berti S.p.a.», in Lainate, ad istituire e gestire presso gli omonimi magazzini generali di Lainate un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda prodotta in data 30 ottobre 1986, con la quale la «Sifte Berti S.p.a.» con sede in Lainate (Milano), via Donizetti, 16, ha chiesto l'istituzione presso il proprio impianto posto in Lainate di un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Considerato che la suddetta società ha la disponibilità in Lainate di un'ampia area che essa gestisce in regime di magazzini generali giusta quanto disposto con decreto ministeriale 18 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1980;

Considerato altresì che presso i magazzini generali predetti è operante la sezione doganale di Lainate, dipendente dalla dogana di Milano, giusta quanto disposto con decreto ministeriale 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 1986;

Decreta:

Articolo unico

La «Sifte Berti S.p.a.», con sede in Lainate (Milano) è autorizzata ad istituire e gestire presso gli omonimi magazzini generali di Lainate (Milano), un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, ai sensi dell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la sezione doganale di Lainate.

Roma, addì 21 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2386

DECRETO 21 maggio 1988.

Autorizzazione alla società «Magazzini generali di Vittuone Arluno S.p.a.» ad istituire e gestire, presso gli omonimi magazzini generali in Vittuone, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la domanda in data 29 gennaio 1987, con la quale la società «Magazzini generali di Vittuone Arluno S.p.a.», con sede in Vittuone (Milano), via Restelli, 1, ha chiesto l'istituzione presso i propri impianti posti in Arluno, via Restelli, 1, di un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Considerato che la suddetta società ha la disponibilità in Vittuone Arluno di un'ampia area ove gestisce anche un magazzino generale giusta quanto disposto con decreto ministeriale 27 aprile 1982;

Considerato altresì che presso i magazzini generali predetti è operante la sezione doganale di Vittuone, dipendente dalla dogana di Milano, giusta quanto disposto con decreto ministeriale 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 1986;

Decreta:

Articolo unico

La società «Magazzini generali di Vittuone Arluno S.p.a.», con sede in Vittuone (Milano), è autorizzata ad istituire e gestire presso il proprio complesso immobiliare sito in Vittuone, via Restelli, 1, utilizzato in parte come magazzino generale, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, ai sensi dell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la sezione doganale di Vittuone.

Roma, addì 21 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2387

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 16 maggio 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 22 dicembre 1987 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata «Collina del Drago» in comune di Castel S. Giorgio.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto l'art. 82, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1988;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino con nota n. 2242 del 17 febbraio 1988 ha fatto presente che nel testo del suddetto decreto ministeriale, per mero errore materiale a pag. 12 della *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1988, al rigo 42, seconda colonna è stato scritto «si attraversa Cortadomini, l'abitato di Castel S. Giorgio e di Croce alle falde...» invece di «...si attraversa Cortedomini, l'abitato di Castel S. Giorgio e S. Croce alle falde...»; al rigo 45 seconda colonna è stato scritto: «sempre lungo la statale Nocerina da Croce...»

invece di «...sempre lungo la statale 266 Nocerina da S. Croce...»; al rigo 48 seconda colonna è stato scritto: «...si giunge al confine con il comune di Nocera Superiore dalla strada statale Nocerina, tornando...» invece di «...si giunge al confine con il comune di Nocera Inferiore dalla strada statale 266 Nocerina, tornando...»; a pag. 13, rigo 5, prima colonna è stato scritto: «...i colli di S. Maria a Castello del Torrino e il confine...» invece di «...i colli di S. Maria a Castello del Torrione e il confine...»;

Decreta:

1. Il decreto ministeriale 22 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1988 è così rettificato: a pag. 12 della *Gazzetta Ufficiale* al rigo 42 seconda colonna alle parole «...si attraversa Cortadomini, l'abitato di Castel S. Giorgio e di Croce alle falde...» sono sostituite le parole «...si attraversa Cortedomini, l'abitato di Castel S. Giorgio e S. Croce alle falde...»; al rigo 45 seconda colonna alle parole «...sempre lungo la statale Nocerina da Croce...» sono sostituite le parole «...sempre lungo la statale 266 Nocerina da S. Croce...»; al rigo 48 seconda colonna alle parole «...si giunge al confine con il comune di Nocera Superiore dalla strada statale Nocerina, tornando...» sono sostituite le parole «...si giunge al confine con il comune di Nocera Inferiore dalla strada statale 266 Nocerina, tornando...»; a pag. 13 della *Gazzetta Ufficiale*, rigo 5, prima colonna, alle parole «...i colli di S. Maria a Castello del Torrino e il confine...» sono sostituite le parole «...i colli di S. Maria a Castello del Torrione e il confine...».

2. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell' art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altre copie della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, vengano depositate presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 16 maggio 1988

Il Ministro: BONO PARRINO

88A2416

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 17 maggio 1988.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori ed opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche Bari-Foggia, Pescara-Ancona e Verona-Bolzano.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che il progetto «80» per lo sviluppo di una rete nazionale in cavi a fibre ottiche prevede fra l'altro la realizzazione delle seguenti arterie:

Bari-Foggia;
Pescara-Ancona;
Verona-Bolzano;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla sezione II del Consiglio superiore P.T.A. nella 163ª adunanza del 16 dicembre 1987 e del consiglio di amministrazione nella 1724ª adunanza del 22 dicembre 1987;

Visto il progetto relativo alle arterie di cui trattasi approvato con decreto ministeriale 30 dicembre 1987;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per la realizzazione delle arterie in cavo a fibre ottiche:

Bari-Foggia: interessante i comuni: Bari, Modugno, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani, Andria, Barletta, Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Cerignola, Orta Nova, Carapelle, Manfredonia, Foggia;

Pescara-Ancona: interessante i comuni: Pescara, Montesilvano, Città S. Angelo, Silvi, Pineto, Atri, Morro d'Oro, Notaresco, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Mosciano S. Angelo, Tortoreto, Alba Adriatica, Corròpoli, Colonnella, Martinsicuro, S. Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Massignano, Campofilone, Pedaso, Altidona, Lapedona, Porto S. Giorgio, Fermo, Porto S. Elpidio, S. Elpidio a Mare, Civitanova Marche, Potenza Picena, Porto Recanati, Loreto, Castelfidardo, Numana, Sirolo, Camerano, Osimo, Ancona;

Verona-Bolzano: interessante i comuni: Verona, Bussolengo, Sona, Castelnuovo di Verona, Pastrengo, Cavaion Veronese, Affi, Rivoli Veronese, Caprino Veronese, Dolcè, Brentino, Belluno, Ferrara di Monte

Baldo, Avio, Ala, Brentonico, Mori, Isera, Rovereto, Volano, Nomi, Pomarolo, Aldeno, Trento, Terlago, Lavis, Zambana, Nave S. Rocco, Giovo, S. Michele all'Adige, Mezzacorona, Faedo, Magrè all'Adige, Cortaccia, Egna, Montagna, Ora, Bronzolo, Valdena, Laives, Bolzano.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1991.

Roma, addì 17 maggio 1988

Il Ministro: MAMMÌ

88A2397

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 giugno 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 giugno 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 97,47 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987, citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di ui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito omunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma, Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1988
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 222

88A2447

DECRETO 4 giugno 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 giugno 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 dicembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,97 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione è l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 è 20 del decreto 29 dicembre 1987, citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma, Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decrto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1988
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 223

88A2448

DECRETO 4 giugno 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988 con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 giugno 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 90,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987, citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalla richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma, Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decrto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1988
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 224

88A2449

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 5 maggio 1988, n. 188.

Proroga dei termini di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, riguardante la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

IL MINISTRO-PRESIDENTE

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana n. 300 del 24 dicembre 1987, recante norme generali per la concessione di una indennità per i produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera;

Visto il decreto ministeriale n. 2101 del 4 febbraio 1988 che ha prorogato al 20 febbraio 1988 il termine per la presentazione delle domande da parte dei produttori che intendono beneficiare del premio di abbandono della produzione lattiera;

Ritenuto che la proroga del termine di presentazione delle domande rende necessario prorogare anche i termini per l'istruttoria delle domande stesse da parte degli organi regionali nonché quello entro il quale deve essere effettuato l'abbattimento del bestiame;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 6 paragrafo 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 1987, n. 524, relativo alla definizione delle istruttorie delle domande presentate è prorogato al 20 maggio 1988 ed il termine di cui allo stesso articolo 6 paragrafo 3 relativo all'abbattimento del bestiame mancato è prorogato al 20 luglio 1988.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 7 relativo alla trasmissione dell'AIMA degli elenchi delle domande favorevolmente istruite è prorogato al 6 giugno 1988.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Ministro-Presidente: MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88C0252

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1988, registro n. 5, foglio n. 21, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare con il beneficio di inventario l'eredità disposta dalla sig.ra Maria Caligaris, nata a Ghislarengo l'11 settembre 1906 e deceduta a Borgosesia il 3 giugno 1984, a favore dell'istituto don Carlo Gnocchi di Milano con testamento olografo del 2 febbraio 1984 e codicilli del 5 giugno 1980 e del 6 febbraio 1982, pubblicato dal notaio Rossana Lenzi di Romagnano Sesia (Novara) il 9 novembre 1984 e 18 marzo 1985 con n. 16830 e n. 17914 di repertorio, registrato a Borgomanero il 28 novembre 1984 al n. 2366 e il 5 aprile 1985 al n. 934, consistente in beni immobili siti nei comuni di Arborio, Ghislarengo e Grignasco, ed in beni mobili, per l'ammontare complessivo di L. 274.274.779 al netto delle passività.

88A2371

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1988, registro n. 4, foglio n. 352, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi è stata autorizzata ad acquistare, dai signori Ugo Aliprandini e Assunta Cederna al convenuto prezzo di lire 30 milioni, ritenuto congruo dall'U.T.E. di Sondrio, l'appartamento sito in Sondrio, alla via Fiume n. 24, censito nel nuovo catasto erariale urbano di Sondrio al foglio n. 42.

88A2370

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili relativo al personale direttivo di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sarà pubblicato, il 10 giugno 1988, l'elenco delle sedi disponibili nell'anno scolastico 1988-89, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982 n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, relativo al sottoelencato personale da destinare all'estero, ad integrazione di quello pubblicato in data 23 maggio 1988:

1) docenti di materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado da destinare nelle scuole secondarie di secondo grado italiane all'estero, nelle sezioni italiane delle scuole internazionali e delle scuole europee (codice funzione 019).

88A2451

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale docente di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sarà pubblicato, il 10 giugno 1988, l'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero, relativo al personale docente di ruolo dello Stato da destinare nelle scuole italiane all'estero, nelle scuole straniere e nelle sezioni italiane delle scuole europee in qualità di insegnante di materie letterarie nelle scuole secondarie di primo grado (codice funzione 008), ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982 n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

88A2452

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale di ruolo dello Stato da destinare all'estero.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione sarà pubblicato, il 10 giugno 1988, l'elenco integrativo di quello pubblicato il 25 maggio 1988, delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero, relativo al personale di ruolo dello Stato da inviare all'estero presso le istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nelle scuole italiane all'estero e negli istituti italiani di cultura, con qualifica di «applicati di segreteria» ex carriera esecutiva (cod. funz. 102), ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982 n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

88A2453

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

audiologia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia II:

neurologia.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della lingua tedesca.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

lingua inglese;
lingua russa.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2439

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Congregazione ancelle parrocchiali dello Spirito Santo», in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 14, foglio n. 29, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della «Congregazione ancelle parrocchiali dello Spirito Santo» avente sede in località Morena del comune di Roma. Detto ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione, gravata da vincolo di destinazione e da diritto di prelazione in caso di vendita, disposta dalla «Pontificia opera per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in Roma», avente sede in Roma, con atto pubblico 13 luglio 1984, n. 3202 di repertorio, per notaio Carlo Cavicchioni, consistente in un complesso immobiliare sito in località Morena del comune di Roma, descritto nella perizia giurata 17 aprile 1984 del geom. Sante Franco Iori e valutato L. 1.060.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

88A2406

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Gallipoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988 il dott. Nicola Prete è stato nominato commissario straordinario del comune di Gallipoli (Lecce) in sostituzione del rag. Arnaldo Guido, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

88A2455

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti

Con decreto ministeriale 14 maggio 1988 è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, composto dai seguenti membri:

Zappalà dott. Mario, Galizia dott. Tommaso, Croce dott. Emilio e Berti dott. Domenico, in qualità di titolari di farmacia eletti dal consiglio nazionale;

Sani dott. Vincenzo, Sala dott. Bernardino, Cumino dott. Aldo e Brugnera dott. Mariano, in qualità di non titolari di farmacia eletti dal consiglio nazionale;

Anselmo dott.ssa Annamaria, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Zannino Rodolfo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Catapano dott. Silvio, in qualità di delegato dal presidente della Federazione ordine dei farmacisti italiani.

88A2424

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle armi e delle munizioni - classificazione ISTAT 316.7; limitatamente alla voce produzioni di parti in legno per armi da fuoco, codice ISTAT 465.2; limitatamente alla produzione di pallini di piombo per uso caccia codice ISTAT 224.1; limitatamente alla produzione della polvere per uso caccia codice ISTAT 256.5, è prolungata al 2 luglio 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori e dipendenti delle sottoelencate compagnie e gruppi portuali:

Ancona
Augusta
Castellammare di Stabia
Civitavecchia-Fiumicino
Gallipoli
Imperia
Manfredonia
Messina
Monopoli
Pescara
Pozzuoli
Salerno
Siracusa
Venezia
Capri
Porto Torres
Cagliari
Olbia
Piombino
Porto Scuso
Trapani
Anzio
Baia
Catania
Crotone
Gela
Licata
Marina di Carrara
Molfetta
Napoli
Porto Empedocle
Ravenna
Sant'Antioco
Trani
Viareggio
La Spezia
Barletta
Lipari
Palermo
Porto Ferraio
Taranto
Reggio Calabria
Arbatax
Bari
Chioggia
Gaeta-Formia
Genova M.V.-Carboni
Livorno
Marsala
Monfalcone
Termini Imerese
Porto Nogaro
Riposto
Savona
Trieste
Vibo Valenzia M.
Mazara del Vallo
Brindisi
Milazzo
Pantelleria
Porto S. Stefano
Torre Annunziata (Sez. Portici)
Lampedusa

a partire dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988 così come previsto dall'art. 8 del decreto-leggé 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Le compagnie e gruppi portuali in questione sono esenti dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 20.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 in favore di settanta operai e nove intermedi dipendenti dalla S.p.a. Cobor di Zoccorino Brianza (Milano), occupati presso lo stabilimento di Zoccorino Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 18 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 31 agosto 1987 al 28 agosto 1988.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1988 in favore di trentasei operai del reparto confezionamento dipendenti dalla S.p.a. Manifattura tessuti spugna Besana, occupati presso lo stabilimento di Besana Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 24 ore medie settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 agosto 1986 al 23 agosto 1987.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 5 giugno 1987, n. 009254.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1988 in favore di trentaquattro operai dipendenti dalla Innav S.r.l., sede legale e stabilimento in Ardea (Roma), occupati presso lo stabilimento di Ardea (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1988 in favore di dodici dipendenti della società Filatura a pettine di Agliana, occupati presso lo stabilimento di S. Niccolò Agliana (Pistoia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 gennaio 1988 al 30 giugno 1988.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1988, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei settori edile ed elettromeccanico nell'area del Brasimone nel comune di Camugnano (Bologna), è prolungata al 16 ottobre 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

88A2368

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 25 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Tempo libero a r.l., con sede in Alessandria, costituita per rogito Morandi in data 1° marzo 1975, rep. 2869/898, reg. soc. 6481 del tribunale di Alessandria;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.Fas. a r.l., con sede in Alessandria, costituita per rogito Finesco in data 25 febbraio 1983, rep. 1286, reg. soc. 8851 del tribunale di Alessandria;

società cooperativa mista Radio Veronica-Onde rosse a r.l., con sede in Alessandria, costituita per rogito Magi in data 21 luglio 1977, rep. 2577, reg. soc. 8010 del tribunale di Alessandria;

società cooperativa mista C.E.I. - Cooperativa espositori italiani a r.l., con sede in Acqui Terme (Alessandria), costituita per rogito Garbarini in data 24 ottobre 1979, rep. 772, reg. soc. 1114 del tribunale di Aqui Terme;

società cooperativa edilizia Grava 2000 a r.l., con sede in Alluvioni Cambiò (Alessandria), costituita per rogito Oneto in data 22 luglio 1981, rep. 6510, reg. soc. 8266 del tribunale di Alessandria;

società cooperativa edilizia Verde lago a r.l., con sede in Arona (Novara), costituita per rogito Manfredini in data 17 giugno 1980, rep. 70166, reg. soc. 4177 del tribunale di Verbania;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia - fra capi di famiglie numerose ed altri a r.l., con sede in Domodossola (Novara), costituita per rogito Blaconà in data 19 marzo 1972, rep. 64128, reg. soc. 2796 del tribunale di Verbania;

società cooperativa edilizia Le Acacie a r.l., con sede in Frassineto Po (Alessandria) costituita per rogito Caire in data 5 maggio 1982, rep. 56886, reg. soc. 3242 del tribunale di Casale Monferrato;

società cooperativa edilizia Villaggio commercianti a r.l., con sede in Tortona (Alessandria) costituita per rogito Pernigotti in data 5 febbraio 1976, rep. 18718, reg. soc. 819 del tribunale di Tortona;

società cooperativa edilizia edificatrice Domus Panda a r.l., con sede in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Pernigotti in data 28 gennaio 1980, rep. 31126 reg. soc. 1142 del tribunale di Tortona;

società cooperativa edilizia Giusti a r.l., con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Raja in data 13 dicembre 1974, rep. 110804, reg. soc. 163098 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Aldo Moro a r.l., con sede in S. Angelo Lodigiano (Milano), costituita per rogito Lèbano in data 7 giugno 1980, reg. soc. 3475 del tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia Lambro a r.l., con sede in S. Angelo Lodigiano (Milano), costituita per rogito Lèbano in data 26 novembre 1969, rep. 5773, reg. soc. 1642 del tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia Acli - Domus Certosa a r.l., con sede in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Notari in data 8 febbraio 1973, rep. 44227, reg. soc. 152991 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Spazio 2000 a r.l., con sede in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Suriani in data 12 gennaio 1981, rep. 14085, reg. soc. 207196 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Stella a r.l., con sede in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Fiore in data 11 febbraio 1976, rep. 267106, reg. soc. 168308 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Di Unità dei lavoratori a r.l., con sede in San Giuliano Milanese (Milano), costituita per rogito Miserocchi in data 26 marzo 1975, rep. 19001, reg. soc. 164396 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Greta a r.l., con sede in Senago (Milano), costituita per rogito Fossati in data 23 maggio 1973, rep. 23838, reg. soc. 155462 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Crimavi a r.l., con sede in Senago (Milano), costituita per rogito Casero in data 24 marzo 1977, rep. 23099, reg. soc. 175928 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Edile popolare a r.l., con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito Restivo in data 12 novembre 1980, rep. 28015, reg. soc. 19422 del tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Velox a r.l., con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Galbiati in data 14 marzo 1975, rep. 15468, reg. soc. 11313 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Azzurra a r.l., con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Schettino in data 19 maggio 1982, rep. 64/71, reg. soc. 22776 del tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia Avanti seconda a r.l., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), costituita per rogito Mantelli in data 27 febbraio 1981, rep. 15793, reg. soc. 203156 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Acli-don Milani a r.l., con sede in Trezzo sull'Adda (Milano), costituita per rogito Notari in data 26 aprile 1973, rep. 47573, reg. soc. 154090 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Nuova Varedo a r.l., con sede in Varedo (Milano), costituita per rogito Roveda in data 22 dicembre 1976, rep. 23819, reg. soc. 13002 del tribunale di Monza;

società cooperativa di consumo Cooperativa di consumo fra lavoratori di S. Alessio con Vialone a r.l., con sede in S. Alessio Vialone (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 12 settembre 1948, rep. 1990, reg. soc. 1861 del tribunale di Pavia;

società cooperativa edilizia Esperia a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Casero in data 17 gennaio 1972, rep. 10236, reg. soc. 148390 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro El Quindes gestione spazi culturali a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Marghetti in data 4 dicembre 1976, rep. 1571, reg. soc. 172449 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Editrice popolare a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fantasia in data 27 febbraio 1976, rep. 70219, reg. soc. 168876 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Risbar a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Caputo in data 4 marzo 1974, rep. 11457, reg. soc. 168793 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Vistina a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Pisciotta in data 17 gennaio 1974, rep. 15925, reg. soc. 7053 del tribunale di Milano (già Varese);

società cooperativa mista Pittori e scultori città di Milano a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito De Carli in data 5 marzo 1981, rep. 174186, reg. soc. 205228 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro Editoriale giornalisti a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 14 febbraio 1979, rep. 117055, reg. soc. 186092 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista Film documento a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Ricevuti in data 7 marzo 1977, rep. 31664, reg. soc. 174913 del tribunale di Milano;

società cooperativa mista C.I.T.L. - Cooperativa per la incentivazione turistica della Lombardia a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Carimati in data 3 aprile 1979, rep. 11685, reg. soc. 189198 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Domus Julia Dalmatica a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Serpi in data 27 gennaio 1949, rep. 248, reg. soc. 65384 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia San Domenico a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Avanzini in data 1° aprile 1964, rep. 16270, reg. soc. 123852 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Briantea a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Espedito Claudio Cristofaro in data 30 maggio 1979, rep. 1222, reg. soc. 187608 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Nevilde a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Iusinga in data 11 marzo 1968, rep. 5562/1968, reg. soc. 135443 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Est-Milano a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Acquarone in data 4 giugno 1968, rep. 3231/441, reg. soc. 136346 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Consorzio di cooperative edilizie Roma a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Rossetti in data 13 ottobre 1975, rep. 51299, reg. soc. 176024 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Consorzio cooperative forze dell'ordine a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fasola in data 10 gennaio 1976, rep. 1060020, reg. soc. 167715 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro culturale Isola Anita a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 4 dicembre 1978, rep. 116428, reg. soc. 186367 del tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo Circolo familiare Augusto Favini a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Ruggeri in data 10 febbraio 1951, rep. 5166, reg. soc. 75215 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Nord S. Siro trasporti a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Cipollone in data 11 novembre 1975, rep. 466518, reg. soc. 167691 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Stella Azzurra a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Consolandi in data 21 febbraio 1974, rep. 30680/9496, reg. soc. 158496 del tribunale di Milano;

società cooperativa di produzione e lavoro 25 Marzo a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Olivares in data 2 marzo 1972, rep. 125481, reg. soc. 148656 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Meriggio II a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 3 ottobre 1979, rep. 12766, reg. soc. 189951 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Meriggio V a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 11 ottobre 1979, rep. 12919, reg. soc. 189953 del tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia Meriggio IV a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito Fiore in data 9 ottobre 1979, rep. 12891, reg. soc. 189952 del tribunale di Milano;

Con decreto ministeriale 28 marzo 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

società cooperativa edilizia Coop 12 a r.l., con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito La Mendola in data 13 giugno 1980, rep. 4957, reg. soc. 9453 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Habitat a r.l., con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 29 dicembre 1981, rep. 255468, reg. soc. 11204 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Villa Fiorita Sulcis a r.l., con sede in Carbonia (Cagliari) costituita per rogito Gialanella in data 27 aprile 1973, rep. 27130, reg. soc. 5974 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di pesca La Tabarchina a r.l., con sede in Carloforte (Cagliari), costituita per rogito Loi in data 27 agosto 1944, rep. 417, reg. soc. 1282 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro C.E.A. - Cooperativa edili-affini a r.l., con sede in Carloforte (Cagliari), costituita per rogito Scano in data 12 marzo 1960, rep. 322, reg. soc. 1011 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Hieracon a r.l., con sede in Carloforte (Cagliari), costituita per rogito Floris in data 8 agosto 1973, rep. 157, reg. soc. 6100 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Vega a r.l., con sede in Carloforte (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 23 gennaio 1976, rep. 34128, reg. soc. 7458 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Sant'Elena a r.l., con sede in Capoterra (Cagliari), costituita per rogito Cara in data 22 agosto 1960, rep. 7554, reg. soc. 2899 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Dolia a r.l., con sede in Dolianova (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 17 gennaio 1975, rep. 31235, reg. soc. 6927 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Muratori S. Giovanni a r.l., con sede in Domusnovas (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 10 luglio 1956, rep. 30125, reg. soc. 2399 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Capidano a r.l., con sede in Furtei (Cagliari), costituita per rogito Falchi in data 22 settembre 1972, rep. 21558, reg. soc. 2388 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Sa Giara a r.l., con sede in Gesturi (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 18 settembre 1872, rep. 203466, reg. soc. 5675 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Alba a r.l., con sede in Guspini (Cagliari), costituita per rogito Ckarkson in data 6 agosto 1971, rep. 853, reg. soc. 5346 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Giuseppe Di Vittorio a r.l., con sede in Guspini (Cagliari), costituita per rogito Falchi in data 20 ottobre 1962, rep. 3759, reg. soc. 3295 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Gorapini a r.l., con sede in Guspini (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 19 aprile 1958, rep. 24074, reg. soc. 2593 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Guspini a r.l., con sede in Guspini (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 3 marzo 1957, rep. 61823, reg. soc. 2459 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola zootecnica Acli Pardu Siddu a r.l., con sede in Guamaggiore (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 11 gennaio 1982, rep. 22029, reg. soc. 10631 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola Coltivatori serricoli a r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 28 novembre 1974, rep. 8985, reg. soc. 6888 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro San Sebastiano a r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 31 luglio 1978, rep. 16667, reg. soc. 8496 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro Tipografica artigiana - Nicolò Canelles a r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 14 maggio 1960, rep. 19495, reg. soc. 2857 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Metalla a r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 9 novembre 1964, rep. 70138, reg. soc. 3771 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Rinascita Sulcis a r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 5 luglio 1973, rep. 226388, reg. soc. 6074 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia Masua a r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Loriga in data 9 agosto 1982, rep. 39040, reg. soc. 11350 del tribunale di Cagliari;

società cooperativa di consumo a r.l., con sede in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Loi in data 4 dicembre 1946, rep. 2099, reg. soc. 1445 del tribunale di Cagliari.

88A2421

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 7 maggio 1966), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone»

Si propone di modificare il testo del disciplinare con il testo seguente:

«Art. 1. — Invariato».

Art. 2. — Il vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti i cui vitigni, nell'ambito aziendale, presentano la seguente composizione:

Trebbiano toscano (Procanico) 65% circa;
Malvasia bianca toscana 20%;
Rossetto (Trebbiano giallo) 15% circa.

Art. 3. — Le uve destinate alla produzione del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere prodotte nei territori dei comuni di Montefiascone, Bolsena, S. Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Capodimonte, Marta con l'esclusione in particolare dei terreni di fondo valle molto sciolti o umidi.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine vulcanica, sciolti o di medio impasto, con poco scheletro, abbastanza ricchi di potassio e sufficientemente provvisti di anidride fosforica.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a q.li 35 per ettaro in coltura promiscua.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite massimo consentito.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate, di regola, nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che dette operazioni siano effettuate anche nell'ambito del territorio comunale di Viterbo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10

La vinificazione può essere effettuata a macerazione parziale o in bianco.

Le eventuali correzioni devono essere effettuate esclusivamente con mosti o vini derivati da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Art. 6. — Il vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza brillante;

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso;

sapore: secco (zuccheri residui fino a 4 g/l), sapido, di corpo, armonico o abboccato o amabile (zuccheri residui fino ad un massimo di 45 g/l);

gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;

acidità totale minima: 6‰;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — È vietato usare, assieme alla denominazione «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone», può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentata.

La denominazione di origine controllata «Est! Est!! Est!!! di Montefiascone» può essere utilizzata per produrre la tipologia spumante ottenuta con resa di spuma per fermentazione naturale di mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, seguendo le norme generali di produzione e designazione dei vini spumanti.

Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al precedente art. 4.

Le indicazioni relative al contenuto di zuccheri riduttori secco o asciutto, amabile debbono sempre figurare in etichetta.

88A2425

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221